



**COMUNE DI ORZIVECCHI**

**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE  
DEGLI INCENTIVI  
ALLE FUNZIONI TECNICHE  
PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N.  
36/2023**

Approvato con deliberazione G.C. n. 19 del 14/03/2025

Pubblicato all'Albo pretorio on line dal 17/04/2025 al 02/05/2025

## “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 45 DEL DLGS. N. 36/2023”

### Articolo 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina e contiene disposizioni in merito all’utilizzo, modalità e criteri di ripartizione delle risorse previste dall’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. La disciplina dell’incentivazione è applicabile alle procedure relative ai lavori, servizi e forniture. Relativamente alle procedure di servizi e forniture l’incentivazione è applicabile **solo nel caso di** contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP così come previsto ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 114 comma 8 e dall’art. 32 dell’allegato II.14 del Codice.
4. Gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 si applicano anche alle concessioni<sup>1</sup>, agli accordi quadro<sup>2</sup> ed al partenariato pubblico-privato<sup>3</sup>.
5. Gli oneri per le attività tecniche, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall’art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

### Articolo 2

*(Misura dell’incentivo)*

1. La misura complessiva dell’incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione.
2. In caso di accordo quadro, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche, si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’accordo ma solo l’importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.
  1. L’importo di cui al precedente comma, in particolare, è destinato:
    - a) per una quota dell’80%: ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all’art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell’art. 4.
    - b) per una quota del 20%: alle finalità di cui al successivo art. 10 escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
  2. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell’intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all’applicazione degli incentivi di cui all’art. 45

<sup>1</sup> MIT parere del 17 aprile 2024, n. 2445,

<sup>2</sup> Deliberazione n. 297 della Corte dei Conti, sezione regionale del Veneto, del 6 ottobre 2024

<sup>3</sup> Deliberazione n. 187 della Corte dei Conti, sezione regionale della Lombardia, del 20 settembre 2023

del Codice ed al presente Regolamento.

### **Articolo 3**

*(Destinatari e attività oggetto degli incentivi)*

1. Per funzioni ed attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate **nell'allegato I.10 del Codice**, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 2, lett. a), relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare il personale, con un rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Orzivecchi, che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice.
3. Spettano gli incentivi anche per gli appalti di manutenzione straordinaria contrassegnati da elevata complessità che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture.
4. Sono esclusi, invece, gli incentivi per gli appalti di manutenzione ordinaria, essendo ritenuti di più semplice realizzazione e dove, il più delle volte, lo svolgimento delle funzioni tecniche è escluso dall'assenza di un progetto da attuare.
5. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice per conto del Comune di Orzivecchi.
6. Ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209, anche le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina.

### **Articolo 4**

*(Modalità di costituzione del gruppo di lavoro)*

1. Il Responsabile di Settore competente, con propria specifica determina, individua il cosiddetto gruppo di lavoro ovvero i dipendenti del Comune di Orzivecchi chiamati ad espletare il complesso delle attività tecniche di cui allegato I.10 del Codice che caratterizzano il processo di acquisizione del determinato bene, servizio o lavoro.
2. Il Responsabile di Settore competente nella scelta deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. La determina di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività assegnate ai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite a nuovi componenti e/o agli altri già componenti dello stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata secondo le percentuali ed i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli 11 e 13, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15.
7. I coefficienti di ripartizione di cui al successivo articolo 13 tengono conto del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed alla complessità del contributo richiesto.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

### **Articolo 5**

#### *(Componenti esterni del gruppo di lavoro)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile del Settore interessato, nel rispetto del presente regolamento, può individuare all'interno del gruppo di lavoro professionisti esterni ovvero dipendenti di altre Amministrazioni.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni svolte dai professionisti esterni incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni svolte da dipendenti di altre Amministrazioni sono trasferite, al fine del relativo pagamento, dal Comune di Orzivecchi, Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, all'Amministrazione di cui il personale che ha svolto le prestazioni è dipendente.
4. Nell'ipotesi contraria, ovvero quando il personale dipendente del Comune di Orzivecchi svolge le funzioni a favore di altre Stazioni appaltanti, si applicherà il regolamento della Stazione appaltante beneficiaria la quale trasmetterà le relative risorse ad Orzivecchi per il relativo pagamento. Il compenso a tale titolo percepito rientra comunque nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2, della presente disciplina.

### **Articolo 6**

#### *(Limiti massimi percepibili)*

1. I soggetti individuati nel gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'art. 10.
4. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune di Orzivecchi provvede ad acquisire le

informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

### **Articolo 7**

*(Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)*

1. Quando il Comune di Orzivecchi aderisca ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte del Comune di Orzivecchi negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio regolamento, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.
5. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

### **Articolo 8**

*(Attività di committenza delegata/ausiliaria)*

1. In tutti i casi in cui il Comune di Orzivecchi/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera procedura o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegato. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. Il Comune di Orzivecchi, in qualità di stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dal presente regolamento.

### **Articolo 9**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 2, la Stazione Appaltante:
  - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di

- specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i responsabili coinvolti comunicano annualmente rispettivamente all'Ufficio Risorse Umane ed all'Ufficio Ced le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

### **Articolo 10**

*(Quota del 20% dell'incentivo)*

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci del Comune di Orzivecchi.
2. La quota del 20% di cui all'art. 2 comma 2 lett. B) del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata utilizzate, è utilizzata secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente:
  - per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. La quota di cui al precedente comma è incrementata:
  - della quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 6, c. 2;
  - della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni svolte da professionisti esterni ai sensi dell'art. 5 comma 2;
  - della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 16;

### **Art. 11**

*(Graduazione della percentuale dell'incentivo)*

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare secondo le seguenti tabelle distinte per lavori pubblici, da un lato, e per servizi e forniture dall'altro:

#### **TAB. A – Lavori pubblici**

TIPOLOGIA DI LAVORO	NUOVE OPERE EDILIZIA -IMPIANTI, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO MONUMENTALE	NUOVE OPERE STRADE SERVIZI PUBBLICI – VERDE	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IN GENERALE EDILIZIA IMPIANTI	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE, SPAZI PUBBLICI E VERDE
CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE DA APPLICARE	PERCENTUALE DA APPLICARE	PERCENTUALE DA APPLICARE	PERCENTUALE DA APPLICARE
I lavori inferiori ad € 150.000,00	Esclusi dalla incentivazione	Esclusi dalla incentivazione	Esclusi dalla incentivazione	Esclusi dalla incentivazione
I lavori di importo superiore ad € 150.000,00 fino ad € 1.000.000,00	2%	1,90%	1,80%	1,70%
I lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,75%	1,65%	1,55%	1,45%
oltre le soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%

**TAB. B – Servizi e forniture**

SERVIZI	
CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE DA APPLICARE
I servizi con importo inferiore ad € 500.000,00	Esclusi dalla incentivazione
I servizi di importo superiore ad € 500.000,00 fino ad € 1.000.000,00	1,95%
I servizi di importo superiore ad € 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,75%
oltre le soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)	1,50%

SERVIZI DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER QUALITÀ	
CLASSI DI IMPORTO	PERCENTUALE DA APPLICARE
I servizi di particolare importanza per qualità di importo inferiore ad € 140.000,00	Esclusi dalla incentivazione
I servizi di particolare importanza per qualità di importo superiore ad € 140.000,00 e fino a € 500.000,00	2%
I servizi di particolare importanza per qualità di importo superiore ad € 500.000,00 fino ad € 1.000.000,00	1,95%
I servizi e forniture di particolare importanza per qualità di importo superiore ad € 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all'art.14, del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,75%
oltre le soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)	1,50%

**Sono incentivabili tutti i servizi con importo superiore ad € 500.000,00 secondo le percentuali sopra indicate.**

**Nello scaglione compreso tra € 140.000,00 ed € 500.000,00 sono incentivabili solo i servizi di particolare importanza per qualità ovvero i servizi particolarmente complessi** sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In via di prima applicazione sono considerati di particolare complessità per qualità anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

<b>FORNITURE</b>	
<b>CLASSI DI IMPORTO</b>	<b>PERCENTUALE DA APPLICARE</b>
Forniture di importo inferiore ad € 500.000,00	Esclusi dalla incentivazione
Forniture di importo superiore ad € 500.000,00 fino ad € 1.000.000,00	1,70%
Forniture di importo superiore ad € 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,45%
oltre le soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)	1,20%

<b>FORNITURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER QUALITÀ</b>	
<b>CLASSI DI IMPORTO</b>	<b>PERCENTUALE DA APPLICARE</b>
Forniture di particolare importanza per qualità di importo inferiore ad € 140.000,00	Esclusi dalla incentivazione
Forniture di particolare importanza per qualità di importo superiore ad € 140.000,00 fino d € 500.000,00	1,80%
Forniture di particolare importanza per qualità di importo superiore ad € 500.000,00	1,70%
Forniture di particolare importanza per qualità di importo superiore ad € 1.000.000,00 fino alle soglie di cui all'art.14, del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,45%
oltre le soglie di cui all'art.14 del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice)	1,20%

**Sono incentivabili tutte le forniture con importo superiore ad € 500.000,00 secondo le percentuali sopra indicate.**

**Nello scaglione compreso tra € 140.000,00 ed € 500.000,00 sono incentivabili solo le forniture di**

**particolare importanza per qualità, ovvero le forniture particolarmente complesse** sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e le forniture che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

#### **Art. 12**

*(Disciplina delle varianti)*

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento 19 del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

#### **Articolo 13**

*(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro sono stati definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere e sono stati determinati tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture da riconoscere ai diversi componenti del gruppo di lavoro, sono indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento (**Tabella 1 Lavori Pubblici; Tabella 2 Servizi e forniture**).
3. I coefficienti ivi indicati costituiscono limiti massimi inderogabili.
4. Il Responsabile di Settore nella propria Determinazione ex. art. 4 di individuazione del gruppo di lavoro assegna a ciascun componente le attività tecniche di cui allegato I.10 del Codice ai vari. A ciascun soggetto incaricato viene riconosciuto l'incentivo nella percentuale riportata nelle Tabelle 1 e 2 corrispondente alla relativa attività assegnata.

#### **Art. 14**

*(Assegnazioni di più attività alla stessa persona)*

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei casi di assegnazione alla stessa unità di personale delle seguenti attività è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:
  - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
  - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
  - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
  - d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

## **Articolo 15**

*(Principi generali sull'accertamento e valutazione dell'attività fatta)*

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate rispettivamente nelle tabelle 1 e 2.
2. Ai fini della erogazione di dette somme il Responsabile del Settore competente deve effettuare l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro tenendo conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato;
  - di eventuali violazioni di legge commesse ed eventuali errori commessi
3. L'accertamento e valutazione dell'attività espletata deve risultare dalla specifica scheda del lavoro o del servizio o fornitura.
4. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

## **Art. 16**

*(Riduzione dell'incentivo in caso di errori, incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)*

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice e quindi sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

AUMENTO	MISURA DELL'AUMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
DEI TEMPI DI ESECUZIONE	Fino al 20% del tempo previsto nel contratto	10%
	Dal 21% al 40% del tempo previsto nel contratto	40%
	Oltre il 40% del tempo previsto nel contratto	80%
DEI COSTI DI ESECUZIONE	Fino al 20% dei costi previsti nel contratto	20%
	Dal 21% al 40% dei costi previsti nel contratto	40%
	Oltre il 40% dei costi previsti nel contratto	80%

5. In caso di errori le riduzioni sono commisurate all'entità ed alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
6. Nel caso di cui ai commi precedenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
7. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10.

### **Articolo 17**

#### *(Liquidazione dell'incentivo)*

1. Il Responsabile di Settore nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
  2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Responsabile Unico del Progetto propone al Responsabile di Settore, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
    - a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
      - il Responsabile di Settore competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      - il Responsabile di Settore assume la determinazione di liquidazione.
    - b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
      - il Responsabile Unico del Progetto documenta al Responsabile di Settore competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      - il Responsabile di Settore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
      - il Responsabile di Settore assume la determinazione di liquidazione.
- Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
- il Responsabile Unico del Progetto documenta al Responsabile di Settore competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - il Responsabile di Settore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
  - il Responsabile di Settore assume la determinazione di liquidazione.
3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile di Settore al Segretario Comunale con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
  - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
4. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi spettanti ai Responsabile di Settore viene assunto dal Segretario Comunale previa valutazione di quanto effettivamente svolto come indicato in dettaglio nei commi precedenti.
5. I provvedimenti di liquidazione vengono assunti entro 60 giorni dal termine della relativa fase.
6. Le liquidazioni dell'incentivo destinato a coloro che svolgono la funzione di DEC vengono effettuate annualmente.

### **Articolo 18**

*(Applicazione - Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. La presente disciplina abroga e sostituisce integralmente la precedente disciplina.

### **Articolo 19**

*(Informazione)*

1. Il Settore personale fornisce con cadenza annuale alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali informazione scritta in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **Articolo 20**

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

**Tabella 1 Lavori Pubblici**

ATTIVITA'	Fase programmazione 3% - 5%	Fase progettazione 15% - 35%	Fase affidamento 10% - 25% *	Fase esecuzione 30% - 60%	Totale
Responsabile della programmazione della spesa	1,5	0	0	0	1,5
Responsabile unico del progetto	2	6	14	15	37
Collaboratori del Responsabile unico del progetto/ Responsabili e Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento	1	4	4,5	5	14,5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	0	2	0	0	2
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0	4	0	0	4
Redazione del progetto esecutivo	0	16	0	0	16
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0	1	0	0	1
Verifica del progetto ai fini della validazione	0	2	0	0	2
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	0	0	6	0	6
Direzione dei lavori	0	0	0	6	6
Ufficio di direzione dei lavori (direttori/ operatori/ ispettori/ di cantiere)	0	0	0	2	2
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0	0	0	2	2
Collaudo tecnico-amministrativo	0	0	0	2	2
Collaudo statico (eventuale)	0	0	0	2	2
Coordinamento dei flussi informativi	0,5	0,5	0,5	0,5	2
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>35,5</b>	<b>25</b>	<b>34,5</b>	<b>100</b>
					<b>100</b>

**Tabella 2 Servizi e forniture**

ATTIVITA'	Fase programmazione 3% - 5%		Fase progettazione 15% - 35%		Fase affidamento 10% - 25% *		Fase esecuzione 30% - 60%		Totale
Responsabile della programmazione della spesa	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Responsabile unico del progetto	2	7	7	7	7	10	10	10	26
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento	1	3	3	4	4	4	4	4	12
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			2						2
Predisposizione del progetto (livello unico) Ex: documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art.26, co. 3, D. Lgs. 81/2008, quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e ad altri documenti connessi alla progettazione per lo specifico appalto).				10	0	0	0	0	10
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modulistica per la procedura)	0	0	0	10	10	0	0	0	10
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	0	0	0	0	0	0	26	26	26
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione	0	0	0	0	0	4	4	4	4
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0	0	0	0	0	4	4	4	4
Verifica della conformità/Certificazione regolare esecuzione	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Coordinamento dei flussi informativi	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	1
<b>Totale</b>	4,2	22,2	21,2	52,4	100	100	100	100	100